

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro III - Delle contravvenzioni in particolare
Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia

Art. 675 Collocamento pericoloso di cose

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.